

Statuto Associazione Culturale POuL
Politecnico Open unix Labs

Art. 1 - Denominazione e sede È costituita l'associazione culturale studentesca senza scopo di lucro "POuL" - "Politecnico Open unix Labs" (entrambe le diciture sono valide e alternative), d'ora in avanti per brevità "l'Associazione". La sede dell'Associazione è sita nel Politecnico di Milano, Piazza Leonardo da Vinci 32, 20133 Milano.

Art. 2 - Scopo L'Associazione ha per obiettivo:

- contribuire alla promozione e allo sviluppo del software Open Source, del Free Software e dei formati aperti;
- favorire l'uso di applicazioni Open Source e Free Software in alternativa a quelle proprietarie;
- organizzare laboratori, stage, gruppi di ricerca e di studio sulle tematiche del software Open Source, del Free Software e dei formati aperti;
- pubblicare e diffondere materiale informativo, didattico, critico e saggistico;
- organizzare e partecipare a conferenze, seminari e manifestazioni per la promozione dei principi dell'Associazione e come invito all'elaborazione di idee innovative;
- aprire forme di collaborazione con altri enti, associazioni o realtà istituzionali per portare avanti i propri principi;
- promuovere attività culturali e sociali a beneficio degli studenti del Politecnico di Milano;
- promuovere in generale una cultura improntata all'esperienza diretta, alla libera circolazione delle informazioni, al rifiuto dell'autoritarismo, alla promozione del merito e al rifiuto di restrizioni di razza, colore, sesso, religione, estrazione sociale.

Art. 3 - Durata La durata dell'Associazione è illimitata; l'Associazione potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea dei soci.

Art. 4 - Domanda di ammissione È costituito il Registro Unico dei Membri (RUM) composto delle seguenti sezioni:

- Soci Ordinari
- Soci con Diritto di Voto
- Soci Onorari

Possono far parte dell'Associazione, in qualità di Soci Ordinari, le persone che ne facciano richiesta all'assemblea costituita, senza votazione, senza discriminazioni di sorta, previa dichiarazione di Nome e Cognome Codice Persona autentici.

Possono far parte dell'Associazione in qualità di Soci con Diritto di Voto, i Soci Ordinari che ne facciano richiesta all'assemblea costituita, se in possesso di adeguati requisiti di continuità valutati positivamente con votazione dall'assemblea stessa.

Possono far parte dell'Associazione in qualità di Soci Onorari, i Soci che non sono più iscritti presso il Politecnico di Milano ma che si sono tuttavia distinti per il loro contributo alla vita ed alle attività dell'Associazione. La nomina di Socio Onorario è conferita tramite votazione dall'assemblea.

Art. 5 - Diritti dei soci Tutti i Soci hanno diritto di espressione nell'Assemblea dei Soci.

Tutti e soli i Soci con Diritto di Voto possono votare per:

- L'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti;
- La nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Ogni socio ha il diritto di riottenere eventuali beni lasciati in precedenza ad uso dell'Associazione.

Firma:

Data: 13 marzo 2013

Art. 6 - Doveri dei soci Tutti i Soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e le norme etiche di cui l'Associazione si fa promotrice, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. I soci partecipano attivamente all'attività dell'associazione prendendovi parte e usufruendo dei benefici e servizi dell'associazione stessa. In caso di comportamento difforme, che arrechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione o che sia lesivo della dignità personale, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni:

- richiamo;
- esclusione dall'Associazione.

Nel caso in cui un socio crei danni ai beni dell'associazione sarà tenuto al risarcimento.

Art. 7 - Decadenza ed esclusione dei soci I Soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- dimissione volontaria;
- esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo.
- perdita dei requisiti

Il Socio escluso non può essere riammesso nell'Associazione senza l'approvazione del Consiglio Direttivo. Dopo un periodo di tempo superiore o uguale ad 1 (un) anno di assenza dall'ultima riunione, un Socio con Diritto di Voto, perde il diritto di voto tornando ad essere Socio Ordinario. Il Socio precedentemente privato del diritto di voto, può riacquisirlo ad una riunione successiva, previa votazione dell'assemblea costituita.

Art. 8 - Bilancio L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo. Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile. Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 9 - Organi Gli organi sociali sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo.

Art. 10 - Assemblea L'Assemblea dei Soci è composta da tutti e soli i soci. Essa è convocata, con delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno in via ordinaria, e quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo. La convocazione va fatta almeno 8 giorni prima della data dell'assemblea, mediante notifica sulla mailing list ufficiale dell'Associazione.

L'avviso di convocazione deve obbligatoriamente contenere il luogo, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

È ammessa anche la partecipazione in telepresenza. Delle delibere assembleari deve essere redatto il relativo verbale.

Art. 11 - Compiti dell'assemblea L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per:

- deliberare la programmazione dell'attività futura;
- deliberare in merito alle eventuali modifiche dello Statuto;
- eleggere il Consiglio Direttivo;
- deliberare in merito al rapporto con altre associazioni e organi istituzionali;
- approvare il bilancio preventivo e consuntivo.

Firma:

Data: 13 marzo 2013

Art. 12 - Validità assembleare L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo (in presenza fisica) e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei Soci con Diritto di Voto presenti. Ogni socio con Diritto di Voto può, nel periodo compreso tra la convocazione dell'Assemblea e l'Assemblea stessa, delegare a una sola persona l'espressione del suo voto, o proporre il suo voto nella mailing list ufficiale. I soci in telepresenza hanno gli stessi diritti dei soci fisicamente presenti. I soci in telepresenza liberano il Consiglio Direttivo e l'Assemblea da ogni responsabilità relativa all'impossibilità di votare, partecipare o ricevere la parola in assemblea per problemi tecnici. Il Consiglio Direttivo può eventualmente decidere la ridiscussione di una delibera a seguito di un significativo numero di pareri contrastanti adeguatamente motivati.

Art. 13 - Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri, eletti dall'Assemblea:

- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Segretario con funzioni di Tesoriere.

Nel caso venga ritenuta necessaria da parte dell'Assemblea una ulteriore divisione delle mansioni oltre a quella sopra descritta, è possibile aumentare i membri del Consiglio Direttivo fino al numero massimo di 7. I membri del Consiglio Direttivo devono essere studenti regolarmente iscritti al Politecnico di Milano. Tutti gli incarichi sociali si intendono esclusivamente a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo rimane in carica massimo 1 (un) anno ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le proposte in votazione verranno adottate a maggioranza.

Art. 14 - Dimissioni Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'Assemblea dei soci per surrogare i mancanti. Il nuovo Consiglio Direttivo rimarrà in carica per massimo 1 (un) anno ed i suoi componenti sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. In questo caso l'Assemblea deve convocata dai soci che ne facciano richiesta, nella giornata scelta dalla maggioranza dei soci, entro un tempo massimo di 1 (un) mese dallo scioglimento del Consiglio Direttivo.

Art. 15 - Convocazione del Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario, oppure che ne sia fatta richiesta da almeno uno dei suoi membri, senza formalità.

Art. 16 - Compiti del Consiglio Direttivo Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- fissare le date delle Assemblee dei soci da indire almeno una volta all'anno;
- dare attuazione alle decisioni dell'Assemblea dei Soci;
- rappresentare l'Associazione nei rapporti con enti esterni (salvo deleghe presentate ed approvate preventivamente dal consiglio direttivo);
- elaborare il bilancio preventivo e consuntivo;
- farsi carico delle procedure di richiamo ed esclusione dei soci.

Art. 17 - Il Presidente Convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione.

Art. 18 - Il Vicepresidente Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Art. 19 - Il Segretario Il Segretario:

- redige i verbali delle riunioni o ne incarica un socio tramite delega diretta;
- aggiorna e custodisce il registro Unico dei Membri (RUM);
- attende alla corrispondenza;
- si occupa delle ulteriori formalità previste per legge.

Come Tesoriere:

- cura l'amministrazione dell'Associazione;
- si incarica della tenuta di eventuali libri contabili;
- riscuote ed effettua pagamenti previo mandato del Consiglio Direttivo;
- verifica la corretta gestione sul piano economico-finanziario e controlla le operazioni contabili intraprese dall'Associazione.

Art. 20 - Patrimonio Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- beni e finanziamenti ottenuti dall'Ateneo;
- donazioni;
- autofinanziamenti.

L'Associazione non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Art. 21 - Scioglimento Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato in prima istanza dall'Assemblea dei Soci con l'approvazione di almeno 4/5 dei Soci. L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, restituirà tutti i beni ricevuti dal Politecnico di Milano e delibererà in merito alla destinazione del rimanente eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.

Art. 22 - Norme Finali Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme di ateneo del Politecnico di Milano.

Letto, approvato e sottoscritto a Milano in data 23/04/2013